Alla cancelleria della
Eccellentissima
Corte di Appello di Brescia
per la
ECCELLENTISSIMA
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Il sottoscritto, Signor

BAHAR KIMYONGUR

nato a Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles (Belgio), il 28-4-1974, ed attualmente detenuto p.q.c. presso la C.C.-C.R. di Bergamo, domiciliato presso lo studio dell'Avv. Federico Romoli, del Foro di Firenze, in Via Pier Capponi n. 93 a Firenze, difensore del sottoscritto nel procedimento di estradizione *de quo*, propone

RICORSO PER CASSAZIONE

avverso l'ordinanza *ex* art. 716, co. 3, c.p.p. datata 22-11-2013 con cui la Ecc.ma Corte di appello di Brescia ha convalidato l'arresto del sottoscritto (avvenuto in data 21-11-2013) ed ha contestualmente applicato a quest'ultimo la misura della custodia in carcere.

MOTIVI

• <u>Illegittimità costituzionale dell'art. 716, co. 3, c.p.p. in relazione agli artt. 2, 3, 13, 24 e 117 (rispetto agli artt. 5 e 6 C.E.D.U.) Cost.</u>

L'arresto del sottoscritto è stato convalidato ai sensi dell'art. 716, co. 2, c.p.p. con provvedimento adottato *de plano* dalla Corte di appello di Brescia, senza celebrazione di alcuna udienza e dunque in assenza del sottoscritto e del suo difensore.

Tale procedura non sembra compatibile con i principi costituzionali della Carta fondamentale della Repubblica italiana; nello specifico quelli sanciti dagli artt. 2, 3, 13, 24 e 117 (rispetto agli artt. 5 e 6 C.E.D.U.) Cost.

Infatti, in una fase particolarmente delicata quale quella della prima verifica e decisione circa l'arresto e la detenzione cautelare dell'estradando, l'organo giudiziario si trova a provvedere "in segreto", e dunque senza che all'interessato sia garantita la benchè minima tutela difensiva (né sovviene a tal riguardo l'udienza prevista dall'art. 717 c.p.p, che ha

finalità differenti ed interviene solo in un momento successivo, quando – come nel caso di specie – la libertà del soggetto è già stata compressa secondo modalità del tutto irrispettose dei più basilari diritti di difesa protetti anche a livello europeo dagli artt. 5-6 C.E.D.U. e 47-48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea); oltretutto il procedimento di convalida così delineato dall'art. 716, co. 3, c.p.p. svela una grave ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'omologa procedura prevista dall'art. 391 c.p.p. (ove invece è prescritta un'apposita udienza con la presenza necessaria del difensore e facoltà dell'interessato di parteciparvi); un'ulteriore disparità di trattamento che pare anch'essa grave ed ingiustificata risiede nell'attribuzione del primo fondamentale controllo e della conseguente decisione sullo *status detentionis* dell'estradando ad un giudice singolo (il Presidente della corte di appello competente) piuttosto che al collegio, come invece previsto nelle ipotesi di cui agli artt. 714 e 715 c.p.p.

Ai sensi dell'art. 23 l. 11-3-1953, n. 87, ritiene pertanto il sottoscritto che la Ecc.ma Suprema Corte di cassazione dovrebbe, in via preliminare, sollevare innanzi alla Corte costituzionale italiana questione di legittimità della norma di cui all'art. 716, co. 3, c.p.p. in relazione agli artt. 2, 3, 13, 24 e 117 (rispetto agli artt. 5 e 6 C.E.D.U.) Cost., che per i motivi sopra esposti (che potranno essere successivamente integrati per l'udienza davanti alla Suprema Corte) appare come non manifestamente infondata, nonché intuitivamente pertinente riguardo alla presente causa (giacchè un'eventuale declaratoria di illegittimità della norma in oggetto comporterebbe verosimilmente l'annullamento del provvedimento assunto dalla Corte di appello di Brescia e qui impugnato).

• <u>Violazione di legge: carenza di motivazione; carenza dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare in carcere (artt. 125, co. 3, 714, 715, 719 c.p.p.; 111 Cost.)</u>

L'ordinanza impugnata deve essere censurata anche per la mancanza – tanto "grafica", quanto "sostanziale" – di una effettiva motivazione (né si fa riferimento a specifiche valutazioni che – in ipotesi – avrebbero potuto rinvenirsi nel verbale di arresto della polizia giudiziaria; verbale cui, peraltro, la difesa del presente ricorrente finora non ha potuto avere accesso).

Nel provvedimento della Corte di appello di Brescia, infatti, con una singolare concatenazione di asserzioni perentorie viene ritenuto sussistente il pericolo di fuga del sottoscritto esclusivamente sulla base della gravità del (supposto) reato per cui è richiesta l'estradizione; secondo la Corte, quindi, tale affermazione perentoria ed immotivata in punto di *periculum fugae* (che non viene desunto da elementi concreti, ma bensì presunto in ragione della sola gravità del reato! Sul punto cfr., tra le varie, Cass. pen., Sez. VI, 19-2-2010, S.F.I.) sarebbe sufficiente ad escludere qualsiasi dubbio circa la sussistenza di presupposti legittimanti l'arresto "di urgenza" di cui all'art. 716 c.p.p. (con ciò confondendo i concetti – da tenere invece distinti e valutare separatamente – di "pericolo di fuga" e di "situazione di urgenza": cfr. Cass. pen., Sez. VI, 3-2-2000, Fiorini) e, contestualmente, l'applicazione della custodia cautelare in carcere.

L'ordinanza in questione tradisce pertanto non solo un palese difetto di motivazione (da sanzionarsi ai sensi dell'art. 125, co. 3, c.p.p.; norma oltretutto "rafforzata" dal disposto dell'art. 111, co. 6, Cost.), ma – nella improvvida "commistione" tra presupposti per l'arresto da parte della polizia giudiziaria e presupposti della eventuale misura cautelare – anche un'applicazione della custodia in carcere in assenza (o comunque in assenza di valutazione) di un altro dei requisiti prescritti dalla legge, vale a dire la prognosi *ex* art. 714, co. 3, cp.p. circa la futura decisione sulla richiesta di estradizione (sul punto cfr. tra le altre, Cass. pen., Sez. VI, 17-1-1995, Askin; sulla rilevanza implicita dei gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'imposizione di una misura cautelare cfr. anche Cass. pen., Sez. VI, 21-5-2008, Dosti).

• Incompatibilità degli artt. 143 e 719 c.p.p. rispetto alla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27-9-2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (Direttiva n. 2010/64/UE)

Il provvedimento della Corte distrettuale è stato redatto e depositato nella sola lingua Italia, quando il sottoscritto è cittadino belga di origine turca: la mancanza di una traduzione *ad hoc* non parrebbe conforme a quanto stabilito dalla Direttiva n. 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (v. in particolare l'art. 3, par. 2, ove si menzionano *«le decisioni che privano una persona della propria libertà»*). La Direttiva citata non risulterebbe ancora recepita nell'ordinamento italiano (la l. 6-8-2013, n. 96, si è infatti limitata ad attribuire al Governo la delega per l'adozione del decreto legislativo di attuazione), ed essendo scaduto il relativo termine (27-10-2013: v. art. 9 della stessa Direttiva) l'atto europeo in questione può esplicare i suoi c.d. "effetti diretti" nel sistema interno (cfr. le sentenze della Corte di giustizia euro-comunitaria del 29-4-1999, causa C-222/97, Ciola, e del 22-6-1989, causa C-103/88, Fratelli Costanzo; sull'obbligo di "interpretazione conforme" – sempre e comunque, a prescindere dal recepimento interno e degli eventuali effetti diretti – cfr., tra le molte, la recente decisione della Corte di giustizia del 19-1-2010, causa C-555/07, Kűcűkdeveci).

Ciò posto, pertanto, si ritiene che nel procedimento *de quo* avrebbe dovuto imporsi un'applicazione della normativa interna (segnatamente gli artt. 719 e 143 c.p.p.) tale da permettere la traduzione dell'ordinanza adottata il 22-11-2013 a beneficio del sottoscritto.

Dal momento che la suddetta traduzione non è stata effettuata, il provvedimento con cui è stato convalidato l'arresto ed è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere dovrebbe ragionevolmente considerarsi come irrimediabilmente viziato e perciò invalido.

L'interesse all'impugnazione dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Brescia il giorno 22-11-2013 è di intuitiva evidenza, ed attiene all'immediato controllo ed alla

eventuale rimozione (anche ai fini di una possibile futura domanda di riparazione) di provvedimenti in materia di libertà personale (l'arresto di urgenza e la misura cautelare) incidenti negativamente sul sottoscritto sotto molteplici profili (morale, psicologico, sociofamiliare, patrimoniale).

P.Q.M.

il sottoscritto, Signor Bahar Kimyongur,

chiede

che la Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione voglia

- *in via preliminare*, sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 716, co. 3, c.p.p. in relazione agli artt. 2, 3, 13, 24 e 117 (rispetto agli artt. 5 e 6 C.E.D.U.) Cost.;
- in ogni caso, annullare il provvedimento della Corte di appello di Brescia qui impugnato.

Con ogni consequenziale provvedimento.

Con osservanza.

Bahar Kimyongur

Il soprascritto, ai sensi dell'art. 123 c.p.p., chiede che il Direttore della C.C.-C.R. di Bergamo voglia rilasciare attestazione di ricezione del presente atto (eventualmente anche apponendola su copia dello stesso).